

Decreto Legge n. 13/17.

Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea.

Vengono istituite presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

A ciò si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Specifiche competenze dei giudici delle Sezioni - formazione ed aggiornamento.

I giudici che compongono le suddette Sezioni specializzate sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.

La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia.

Ai fini dell'assegnazione alle Sezioni specializzate è data preferenza ai magistrati che, sono stati già addetti per almeno 2 anni alla trattazione dei procedimenti nelle materie di competenza delle Sezioni ovvero che hanno partecipato ai corsi di cui al periodo precedente ovvero, per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese.

Nei 3 anni successivi all'assegnazione alla Sezione specializzata i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.

Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale.

I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

Organizzazione delle Sezioni.

All'organizzazione delle Sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle Sezioni (n. 5) e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il C.S.M.

Con deliberazione del C.S.M. sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate.

A tal fine è autorizzata la spesa di 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017.

Competenza per materia delle Sezioni specializzate.

Le Sezioni specializzate sono competenti:

per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 8 D.Lgs.vo n. 30/07);

per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza (art. 20 D.Lgs.vo n. 30/07);

per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per altri motivi di pubblica sicurezza (art. 21 D.Lgs.vo n. 30/07);

per i procedimenti di convalida dei provvedimenti del Questore di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari (art. 20-ter D.Lgs.vo n. 30/07);

per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 35 D.Lgs.vo n. 25/08);

per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale (art. 6 D.Lgs.vo n. 142/15, art. 10-ter D.Lgs.vo n. 286/98 ed art. 28 Reg. U.E. n. 604/13 del 26/06/2013);

per la convalida dei provvedimenti del Questore irroganti le seguenti misure nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente; b) obbligo di dimora; c) obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica (art. 14 D.Lgs.vo n. 142/15);

per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria (art. 32 D.Lgs.vo n. 25/08);

per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 30 D.Lgs.vo n. 286/98);

per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (Reg. U.E. n. 604/13 del 26/06/2013);

per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui sopra.

Salvo quanto previsto nel periodo successivo nelle controversie di cui sopra il Tribunale giudica in composizione monocratica.

Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del D.Lgs.vo n. 25/08 e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale.

Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della Sezione specializzata un componente del collegio.

Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.

Competenza territoriale delle Sezioni.

È competente territorialmente la Sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità, la struttura o il centro che ha adottato il provvedimento impugnato ovvero quello soggetto a convalida.

Per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana la competenza territoriale si determina avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Competenze del Presidente della Sezione specializzata.

Nelle materie di competenza della Sezione le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

